



Quaderno di storia del penale e della giustizia

3 / 2021



Il castigo

Riflessioni interdisciplinari per un dibattito
contemporaneo su giustizia,
diritto di punire e pena



Quaderno di storia del penale e della giustizia

rivista annuale

3 / 2021

ISSN (print) 2612-7792

ISSN (online) 2704-7148

ISBN 978-88-6056-800-7 (print)

ISBN 978-88-6056-801-4 (PDF)

© 2022 eum edizioni università di macerata, Italy

Il logo, da un disegno di Pablo Picasso, è tratto dall'*ex-libris* di Mario Sbriccoli

Comitato di Direzione

Ninfa Contigiani, Luigi Lacchè (Coordinatore), Paolo Marchetti, Massimo Meccarelli, Monica Stronati

Consiglio scientifico

Alejandro Agüero (Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de Córdoba - CONICET, Argentina), Yves Cartuyvels (Université Saint-Louis, Bruxelles, Belgique), Patrick Cavaliere (Laurentian University, Ontario, Canada), Paul Garfinkel (Simon Fraser University, British Columbia, Canada), Mary Gibson (John Jay College of Criminal Justice, City University of New York, USA), Jean-Louis Halpérin (Ecole Normale Supérieure, Paris, France), Karl Härter (Max Planck Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main - Institut für Geschichte der Technischen Hochschule Darmstadt, Deutschland), Marta Lorente Sariñena (Facultad de derecho, Universidad Autónoma de Madrid, España), Michel Porret (Département d'histoire générale, Université de Genève, Confédération suisse), Philippe Robert (CESDIP, Directeur de recherches émérite CNRS, France), Stephen Skinner (Law School, University of Exeter, Great Britain), Thomas Vormbaum (FernUniversität in Hagen, Deutschland)

Editing

Francesca Martello

Indirizzo

Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Macerata, via Garibaldi 20, 62100 Macerata, Italia

web: riviste.unimc.it/index.php/qspg

e-mail: luigi.lacche@unimc.it

Editore

eum edizioni università di macerata
Palazzo Ciccolini, via XX settembre, 5 - 62100 Macerata; tel. (39) 733 258 6080

web: eum.unimc.it

e-mail: info.ceum@unimc.it

Progetto grafico e impaginazione

Carla Moreschini

I saggi contenuti in ciascun numero del *Quaderno* sono sottoposti a referaggio da parte dei membri del Comitato di redazione.

I numeri del *Quaderno di storia del penale e della giustizia* sono consultabili gratuitamente a partire dai siti web del periodico e dell'editore e rilasciati nei termini della licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International CC BY-NC-ND 4.0.

Sommario

Il castigo

Luigi Lacchè

- 7 I paradossi del castigo

Passaggi

Umberto Curi

- 19 Verso un nuovo paradigma

Adriano Prosperi

- 25 Non uccidere, tra fede e potere

Flavia Stara

- 37 L'umano che deve rimanere. Le sfide allo spazio-tempo del castigo

Alfredo Verde

- 53 Il castigo in una prospettiva psico(socio)criminologica

Antropologie e Storie del diritto penale

Grazia Mannozi

- 73 Il "castigo": dimensione terminologica e meta-significati giuridici. Una lettura a partire dalle radici protoindoeuropee della lingua del diritto

Aglaia McClintock

- 99 *Ius, paricidas, necare*. Castigo e purificazione a Roma

Pierangelo Buongiorno

- 111 Precipizio e castigo. Forme, funzioni e mitologie delle *deiectiones e saxo* in Roma antica

Ettore Dezza

- 131 Le origini della legge penale nella *Summa de maleficiis* di Bonifacio Antelmi

- Michel Porret
141 Il male del castigo: conservare ma limitare la pena di morte nell'età dei Lumi
- Floriana Colao
159 Percorsi della pena castigo tra attualismo penale, umanesimo penale, giustizia fascista
- Loredana Garlati
177 Punire per (ri)educare. Il fine della pena tra emenda e risocializzazione nel dibattito costituzionale
- Lessico e politica del penale**
- Roberto Cornelli
201 Le società cambiano, il castigo rimane? La giustizia tra eccedenza del diritto e ordinamento sociale
- Domenico Pulitanò
217 Problema castigo e principio responsabilità
- Roberto Bartoli
231 Castigo: vendetta o giustizia? Una riflessione sulla penalità dalla prospettiva del costituzionalismo
- Ombretta Di Giovine
253 Delitto senza castigo? Il bisogno di pena tra motivazioni razionali e istinti emotivi
- Andrea Francesco Tripodi
277 L'idea di pena nei percorsi tracciati dalle Corti europee in materia di *ne bis in idem*
- 293 Abstracts
- 303 Autori

Pierangelo Buongiorno

Precipizio e castigo. Forme, funzioni e mitologie delle *deiectiones e saxo* in Roma antica

1. Agli inizi del settembre del 16 d.C. si celebrò a Roma, dinanzi al senato, un processo di lesa maestà contro Marco Scribonio Libone Druso, un giovane senatore accusato di aver cospirato contro l'imperatore Tiberio e di aver altresì fatto ricorso a pratiche vaticinatorie per conoscere le sorti del principe.

Libone Druso si sottrasse alla morte suicidandosi il 13 settembre. Nonostante il processo andò avanti e il senato, oltre a dividere i beni di Libone Druso fra i suoi accusatori, dichiarò *dies festus* il giorno del suo suicidio. Stando a quanto riferisce Tacito¹, il senato decise anche di espellere dall'Italia *mathematici e magi* e condannò a morte due sodali di Libone Druso, Lucio Pituanio e Publio Marcio. Pituanio fu precipitato *e saxo*, mentre invece Marcio fu decapitato fuori da Porta Esquilina, secondo un costume antico (*mos priscus*) che accompagnava l'esecuzione con un rituale squillo di tromba.

La differenza delle due modalità di esecuzione è stata da alcuni spiegata ipotizzando che uno dei due condannati non fosse romano², ma in realtà l'onomastica di entrambi suggerisce il contrario. La varietà delle due pratiche di esecuzione va quindi rintracciata, forse, nella volontà dell'assemblea senatoria di rimarcare una delle due sanzioni, in un momento in cui le condotte oggetto di repressione non conoscevano ancora una disciplina unitaria.

Più in generale si potrà osservare come, sebbene la materia del *crimen maiestatis* fosse stata relativamente di recente riformata da una *lex Iulia* votata dal concilio della plebe su *rogatio* dell'imperatore Augusto³, l'affaire di

¹ Tac. *ann.* 2.32.3: *facta et de mathematicis magisque Italia pellendis senatus consulta; quorum e numero L. Pituanius saxo deiectus est, in P. Marcium consules extra portam Esquilinam, cum classicum canere inssissent, more prisco advertere.*

² A. Schilling, *Poena extraordinaria. Zur Strafzumessung in der frühen Kaiserzeit*, Berlin, Duncker & Humblot, 2010, p. 125.

³ Per una prima informazione sulla quale sempre utile resta G. Rotondi, *Leges publicae populi*

Libone Druso e dei suoi complici fu soltanto il primo passo della sussunzione della divinazione e dell'esperienza di pratiche magiche contro il principe all'interno di questo *crimen*.

E il ruolo nomopoietico del senato in queste dinamiche, attraverso deliberazioni che prendevano spunto da casi concreti, talvolta giungendo però a novellare i testi delle *leges publicae*, rendeva possibile che i *patres* recuperassero modelli propri della tradizione più antica, che spettacolarizzavano il castigo soprattutto se pertinente all'esecuzione della pena capitale, recando con sé una indubbia efficacia deterrente.

Una funzione di esemplarità che dunque, a maggior ragione, si veniva a giustificare nel quadro del sanzionamento di reati che oggi definiremmo "politici", nel quadro di un primo e rudimentale declinarsi di un "diritto penale del nemico"⁴.

Vi è infatti da chiedersi per quali ragioni Publio Marcio fosse stato condannato all'esecuzione rituale *extra portam Esquilinam*, mentre Lucio Pituanio alla *deiectio e saxo*, atteso che entrambi questi soggetti si sarebbero resi responsabili di atti ricondotti alla sfera della lesa maestà.

Prima di rispondere a questa domanda, però, è necessario esaminare un gruppo abbastanza articolato di fonti relative al mito di Tarpea, ossia la vergine romana che avrebbe dato il nome alla rupe, al *saxum*, da cui le *deiectiones* avevano luogo. Un mito per il quale, per lo più a partire dalla fine di I secolo a.C., le fonti di tradizioni manoscritte documentano una significativa riviviscenza⁵.

Romani, Milano, Società Editrice Libreria, 1912, p. 453.

⁴ Amplicissima è la letteratura sulla nozione di "Feindstrafrecht", introdotta dalla riflessione di Günther Jakobs fra la metà degli anni '80 e la fine del secolo scorso (G. Jakobs, *Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutverletzung [Referat auf der Strafrechtslehrertagung in Frankfurt a.M. im Mai 1985]*, «Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft», 97, 1985, pp. 751-785; Id., *Das Selbstverständnis der Strafrechtswissenschaft vor den Herausforderungen der Gegenwart (Kommentar)*, in A. Eser, W. Hassemer, B. Burkhardt (Hgg.), *Die Deutsche Strafrechtswissenschaft vor der Jahrtausendwende. Rückbesinnung und Ausblick*, München, C.H. Beck Verlag, 2000, pp. 47-56). Molto efficaci, per una sua succinta definizione, gli spunti offerti da M. Donini, M. Papa, *Prefazione*, in Eid. (a cura di), *Diritto penale del nemico. Un dibattito internazionale*, Milano, Giuffrè, 2007, p. X: «Il diritto penale del nemico [...] è una categoria dottrinale che attiene a vari fenomeni legislativi e di politica criminale, anche di matrice giudiziaria, dove la neutralizzazione, l'annientamento, la guerra contro fenomeni e persone pericolose attraverso il "diritto" penale e processuale penale (e non semplicemente mediante la politica, la polizia, l'azione amministrativa e di governo etc.), attraggono in modo pressoché esclusivo la risposta punitiva dello Stato, vanificando il diritto della colpevolezza, della proporzione retributiva, della rieducazione, del reinserimento sociale etc.». Per un bilancio su questa dottrina, oltre ai saggi collazionati da Donini e Papa, e la bibliografia ivi citata, vd. anche L. Greco, *Feindstrafrecht*, Baden Baden, Nomos Verlag, 2010.

⁵ Per un inquadramento generale del problema, oltre al fondamentale saggio di A. La Penna, *Tarpea, Tito Tazio, Lucomedi. Ipotesi su antiche leggende romane*, «Studi Classici e Orientali», 6, 1957, pp. 112-133 (a cui si rinvia, oltre che per le origini del rapporto romano-sabino, anche per i nessi del mito di Tarpeia con mitologie parallele di area greca), si vd. ora T.S. Welch, *Tarpeia. Workings of a Roman Myth*, Columbus, The Ohio State University Press, 2015.

2. Il primo testo sul quale conviene richiamare l'attenzione è un brano del primo degli *Ab urbe condita libri* dello storico Tito Livio, composto intorno al 27 a.C., e che riferisce della guerra fra la nascente Roma e i Sabini di Tito Tazio. Scrive Livio (1.11.5-9):

Nouissimum ab Sabinis bellum ortum multoque id maximum fuit; nihil enim per iram aut cupiditatem actum est, nec ostenderunt bellum prius quam intulerunt. Consilio etiam additus dolus. Sp. Tarpeius Romanae praeerat arci. Huius filiam virginem auro corrumpit Tatius ut armatos in arcem accipiat; aquam forte ea tum sacris extra moenia petitum ierat. Accepti obrutam armis necavere, seu ut vi capta potius arx videretur seu prodendi exempli causa ne quid usquam fidum proditori esset. Additur fabula, quod volgo Sabini aureas armillas magni ponderis brachio laevo gemmatosque magna specie anulos habuerint, pepigisse eam quod in sinistris manibus haberent; eo scuta illi pro aureis donis congesta. Sunt qui eam ex pacto tradendi quod in sinistris manibus esset directo arma petisse dicant et fraude visam agere sua ipsam peremptam mercede.

Dopo alcuni anni dalla sua fondazione, Roma aveva subito dai Sabini un attacco, e questa fu senza dubbio la più importante fra le guerre combattute sino a quel momento: i Sabini non agirono infatti mossi da risentimento o ambizione, ma in modo fraudolento e lucido. Sicché la figlia di Spurio Tarpeio, il romano che comandava la cittadella (l'*arx*), finì per essere corrotta dall'oro del re sabino Tito Tazio e fu indotta a far entrare un drappello di Sabini armati all'interno della fortezza.

Ella aveva infatti incontrato i Sabini mentre andava fuori dall'*arx* ad attingere acqua per i culti rituali e sarebbe stata attratta dai braccialetti d'oro che i Sabini erano soliti portare al braccio sinistro insieme con anelli tempestati di gemme: la ragazza avrebbe dunque pattuito come prezzo del suo tradimento «ciò che essi portavano al braccio sinistro». Per parte loro, i Sabini, dopo essere entrati nell'*arx*, avrebbero sepolto la ragazza sotto i loro scudi, che pure portavano al braccio sinistro. A tale condotta fraudolenta dei Sabini Livio dava due spiegazioni: sia il voler trasmettere l'idea che la cittadella fosse stata conquistata più con la forza che con qualsiasi altro mezzo, sia il voler fornire un esempio in modo che più nessun traditore potesse contare sulla parola data (*seu prodendi exempli causa ne quid usquam fidum proditori esset*).

Ovviamente su questi giudizi, e in particolare sul secondo, pare gravare una valutazione moraleggiante formulata *ex post* dallo stesso Livio, che avrebbe riflettuto un giudizio di disvalore nei confronti di Tarpea, che usciva dunque rappresentata dal resoconto dello storico della propaganda augustea come una traditrice del popolo romano, pur facendone parte⁶.

⁶ Per un esame del giudizio moralistico di Tarpea su Livio vd. T.S. Welch, *Perspectives On and Of Livy's Tarpeia*, «EuGeStA», 2, 2012, pp. 169-200, poi ripreso (con qualche variante) in Ead., *Tarpeia* cit., pp. 135-166. Meno convincente pare invece la lettura di M. Müller, *Die fiktionale Markierung der Legende von Tarpeia bei Livius* (1, 11, 5-9), «Philologus», 158.2, 2014, pp. 306-319, secondo cui la

Tale costruzione non doveva però essere pienamente condivisa. D'altra parte, come già suggerisce la prosecuzione del testo liviano, sul mito di Tarpea vi era una molteplicità di tradizioni, anche con significative varianti. Alcuni autori, di cui egli non registra il nome, avrebbero infatti riferito che Tarpea avesse espressamente optato per gli scudi e che i Sabini l'avessero uccisa seppellendola con questi credendo che la donna li volesse tradire. Variante, quest'ultima, che Livio registra senza troppa convinzione, e nella quale si intravedono le tracce di una valutazione complessivamente assolutoria della condotta di Tarpea.

Pressoché coeva alla stesura dell'opera liviana è quella delle *Antichità romane* (la Ῥωμαϊκὴ ἀρχαιολογία) di Dionigi di Alicarnasso, autore di lingua greca trasferitosi a Roma dalla Caria nel corso dell'età triumvirale. Dionigi non soltanto dedica un lungo *excursus* alla vicenda di Tarpea (2.38-40), ma registra la paternità delle due diverse tradizioni che rintraccia intorno alla sorte della fanciulla. Il che ci permette di verificare come la tradizione che vedeva in Tarpea una traditrice (per intenderci, quella a cui Livio accede) fosse ascrivibile alla più antica annalistica, e specificatamente a Fabio Pittore e a Cincio Alimento. Viceversa, un autore della cosiddetta seconda annalistica, quella d'età graccana, e cioè Lucio Calpurnio Pisone Frugi, avrebbe raccontato come Tarpea, con la sua condotta, avesse con astuzia cercato di disarmare i Sabini; l'araldo, al quale aveva chiesto di informare Romolo, affinché intervenisse contro i Sabini disarmati, avrebbe però tradito e, invece di informare i Romani, si sarebbe recato presso i Sabini: questi, sdegnati, dopo aver violato l'*arx* avrebbero colpito con violenza Tarpea fino a seppellirla con i propri scudi.

E sarebbe stato per questo motivo che i Romani avrebbero quindi celebrato Tarpea, seppellendola nel luogo in cui era caduta e celebrandone la memoria con libagioni. Dionigi mostra di credere a questa tradizione perché «proprio i fatti successivi alla morte rendono più verosimile il giudizio di Pisone», giacché «se Tarpea fosse morta tradendo la sua patria non avrebbe ottenuto nessuno di questi onori da coloro che ne erano stati traditi»⁷, ossia i Romani.

riproposizione del mito avrebbe avuto in Livio sostanzialmente la funzione di dimostrare l'inattendibilità delle fonti relative alle origini di Roma, già denunciata nella *praefatio* (Liv. 1.praef.2).

⁷ Dion. Hal. 2.40. In ogni caso mi pare improbabile, a differenza di quanto sostenuto da E. Cantarella, *I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma*, Milano, Feltrinelli, 2011, pp. 247 e 375 nt. 4, che Fest. 464 L. comprovi che le vergini vestali celebrassero riti per Tarpea. La glossa festina è infatti sin troppo lacunosa per ogni speculazione. Per nulla convincente mi sembra, inoltre, la disamina offerta da L. Traversa, *I discorsi sulla patria tra II e I secolo a.C.: il contributo dei populares*, «FuturoClassico», 6, 2020, pp. 112-113 nt. 60 che, fondandosi non già sull'esame del testo di Dionigi, bensì su una cattiva interpretazione, e di seconda mano, di C. Nicolet, *Le métier de citoyen dans la Rome républicaine*, Paris, Gallimard, 1976, pp. 37-39, giunge ad affermare che «Lucio Calpurnio Pisone Censorio [*sic!*] Frugi, eleva [...] Tarpea a eroina, senza il (cui) contributo Romolo non avrebbe diviso il regno con Tito Tazio e la *civitas* romana non avrebbe dato prova sin dalle origini di un'identità completa, inclusiva», per poi concludere che «l'episodio di Tarpea

A rendere ancora più complessa la nostra percezione del mito di Tarpea concorre poi la quarta elegia del quarto libro del poeta di età augustea Properzio. Nei suoi versi, composti certamente fra il 23 e il 16 a.C., Properzio arricchisce il mito di dettagli: lo colloca cronologicamente nella notte che precede il giorno dei *Parilia*, la festa che celebra la nascita di Roma il 21 aprile, e soprattutto (come già Varrone) rappresenta Tarpea come una sacerdotessa vestale, innamoratasi di Tito Tazio. Sicché il tradimento del popolo romano, se da un lato è aggravato dalla violazione dei precetti di verginità connessi al sacerdozio della dea Vesta, dall'altro risulta sensibilmente attenuato dalla passione che travolge la vergine per il re sabino. A guardar bene, però, fra le pieghe properziane rimane, tetragona, la tradizione che rimonta alla prima annalistica: Tarpea tradisce Roma (*v. 87: Prodiderat portaeque fidem patriamque iacentem*), i Sabini ne approfittano ma disdegnano la traditrice (*v. 89: neque enim sceleri dedit hostis honorem*) condannandola ad una morte violenta, che passa attraverso la sepoltura sotto gli scudi. Una morte che, commenta lo stesso Properzio facendosi portatore di un biasimo che doveva essere di percezione comune in Roma, è la giusta ricompensa dei servizi resi da Tarpea (*v. 92: Haec, virgo, officii dos erat apta tuis*). Ma ancora più interessante è l'ultimo distico del componimento properziano (*vv. 93-94: A duce Tarpeia mons est cognomen adeptus. / O vigil, iniustae praemia sortis habes*), in cui retributive della condotta infame di Tarpea non sono soltanto la morte e il *turpe sepulcrum* citato al *v. 1*, ma anche il fatto che il colle abbia preso il nome di lei⁸. Qui Properzio riflette, nel suo poetare che si fa sfumato, la plurivalenza – nella società romana del proprio tempo – del mito di Tarpea; il sintagma *iniusta sors* può infatti alludere al trattamento sleale riservato alla donna da Tito Tazio (e dunque al tradimento che è ripagato con il tradimento), come pure un riferimento alla casualità che ella si fosse innamorata di un nemico, ma nondimeno all'ingiusta sorte di avere per sempre il nome di quel luogo di cui ella era stata cattiva custode⁹.

assum(a) così il valore di mito fondativo». Ma in generale questo studio, come d'altro canto ampia parte della produzione di questo autore, lascia adito a forti dubbi, soprattutto attesa la tendenza alla modernizzazione forzosa delle dinamiche antiche (basterà segnalare, con riferimento al contributo in esame, la convinzione dell'a. [p. 118 e nt. 76] secondo cui «le fonti letterarie» ascriverebbero a Tarpea la «colpa [*sic!*]» della «rivelazione di segreti di Stato al nemico (*arcana/ secreta imperii*)»; premesso che le fonti nulla dicono al riguardo, né adoperano i sintagmi isolati dall'autore, è la nozione di “segreti di Stato” che non si addice in nessun modo all'età romana, e massimamente all'epoca arcaica).

⁸ Di più difficile interpretazione è invece il *Tarpeium nemus* pure menzionato in Prop. 4.4.1 (*Tarpeium nemus et Tarpeiae turpe sepulcrum*); da taluni *nemus* è corretto in *scelus*, stabilendo così un nesso tra colpa e punizione. Tuttavia, poiché una delle tipicità della poesia eziologica è quella di trarre spunto da un luogo-oggetto, la lezione *nemus* pare poter essere ritenuta coerente al contesto spaziale-topografico del versante del clivo capitolino su cui insisteva la rupe che da Tarpea avrebbe preso il nome, come ha ben messo in evidenza C. Conese, *Properzio 4.4: topografia di un mito*, «Prometheus» 44, 2018, pp. 149-166.

⁹ In ogni caso risulta difficile seguire, tanto più perché priva di reali addentellati nelle fonti, la

La varietà di tradizioni intorno a Tarpea sorprende anche un lettore attento come Plutarco, greco di Cheronea, vissuto a cavaliere fra I e II secolo d.C., che dedica all'episodio un lungo *excursus* nella *vita Romuli*¹⁰. Plutarco accede anch'egli alla tradizione annalistica più antica, di Tarpea traditrice di Roma perché bramosa di impossessarsi dei bracciali d'oro di cui i Sabini avrebbero ornato il braccio sinistro e poi rimasta sepolta sotto gli scudi di questi, sdegnati dalla sua condotta vile. Nondimeno, però, il dossografo si affanna a respingere una serie di varianti: quella che avrebbe voluto che Tarpea fosse ella stessa a capo dell'*arx* e non suo padre, e poi ancora (soprattutto), quella (risalente allo storico greco Antigono, vissuto nella prima metà di II secolo a.C.) che avrebbe voluto Tarpea essere la figlia di Tito Tazio, e poi ancora quella – ritenuta da Plutarco piuttosto inverosimile – del poeta greco Similo, che agli inizi di I secolo a.C. aveva collocato le vicende di Tarpea in concomitanza con il grande assedio gallico del 390 a.C., facendo cenno, peraltro, al desiderio della fanciulla di «divenire la legittima sposa del re dei Galli» (Plut. *Rom.* 17.6: Κελτῶν ἢ στέρξασα γαμήλια λέκτρα γενέσθαι). Al di là dello slittamento cronologico dell'episodio, che forse si spiega con la maggiore risonanza – agli occhi di un provinciale come Similo – dell'incendio gallico che non di una vicenda fumosa e lontana nel tempo come la guerra fra Romani e Sabini¹¹, in questa variante del mito rigettata da Plutarco si rinviene la traccia di quella connotazione erotica a cui attinge anche Properzio.

Plutarco mostra invece maggiore interesse per altri due aspetti. Una notizia, riferita dallo storico della prima età imperiale Sulpicio Galba e ripresa da una fonte intermedia, secondo cui anche il padre di Tarpea, Spurio Tarpeio, fu perseguito da Romolo e condannato per tradimento (Plut. *Rom.* 17.5: ἐάλω δὲ καὶ Ταρπήιος προδοσίας ὑπὸ Ῥωμύλου διωχθεὶς, ὡς Ἴόβας φησὶ Γάλβαν Σουλπίκιον ἱστορεῖν). Questa notizia, isolata nella tradizione, sembra essere traccia di una ridefinizione piuttosto tarda, quasi a voler 'rinforzare' la stretta connessione fra il mito di Tarpea e la nozione di tradimento (προδοσία). E infatti, precisa ancora Plutarco (*Rom.* 18.1), sebbene Tarpea fosse stata seppellita lì dove era morta, allorché Tarquinio il Superbo consacrò a Giove l'intero clivo, questo perse il nome di Tarpeio, e assunse quello di *Capitolium*, con la sola eccezione di una rupe di questo colle, «che ancora oggi chiamano Tarpea e

lettura di recente proposta da J. Neel, *Tarpeia the Vestal*, «Journal of Roman Studies», 109, 2019, pp. 103-130, secondo cui le dissonanze tra Varrone e Properzio si spiegherebbero nel senso che «Varro considered Tarpeia a non-Roman Vestal whose Vestal status supported the state».

¹⁰ Plut. *Rom.* 17.2-18.1. Per un esame di dettaglio del testo vd. anche Welch, *Tarpeia* cit., pp. 258-283.

¹¹ Ma per ulteriori traslazioni del mito sabino nella narrazione dell'assedio gallico vd. anche, con riferimento alla vicenda della *porta Pandana*, i testi di Polyæn. 8.25.1 e Fest. 496 L., su cui F. Marcattili, «...quod semper pateret». *La porta Pandana, la porta Carmentalis e l'asylum*, «Rev. Arch.», n.s. 1, 2014, pp. 71-88, part. pp. 72-73.

da cui gettano giù i κακούργοι» (καὶ τοῦνομα τῆς Ταρπηίας ἐξέλιπε: πλὴν πέτρων ἔτι νῦν ἐν τῷ Καπιτωλίῳ Ταρπηίαν καλοῦσιν, ἀφ' ἧς ἐρρίπτουν τοὺς κακούργους).

Se la nozione di κακούργοι (alla lettera i ‘malfattori’) nella lingua greca di età imperiale, e segnatamente nel lessico di Plutarco, non ci permette di meglio qualificare la natura dei *crimina* per i quali questi soggetti erano stati condannati alla pena capitale, la sopravvivenza del nome di Tapeia come toponimo di una sola rupe del colle capitolino, senz'altro attuale al tempo di Plutarco, risulta documentata già nel *De lingua Latina*, opera dell'antiquario Marco Terenzio Varrone, pacificamente datata alla metà degli anni 40 del I secolo a.C. Come precisa Varrone (*ling. Lat.* 5.41),

hi[n]c mons (Capitolium, *scil.*) ante Tarpeius dictus a virgine Vestale Tarpeia, quae ibi ab Sabinis necata armis et sepulta: cuius nominis monumentum relictum, quod etiam nunc eius rupes Tarpeium appellatur saxum.

Nelle parole di Varrone si intrecciano, ancora una volta, tradizioni diverse. Vi è la rappresentazione di Tarpea come di una vestale, poi ripresa da Properzio, ma nulla si dice, quantomeno esplicitamente, del tradimento della donna. Si ricorda però come il nome di Tarpea avesse funzione monitoria, e per questo motivo ancora al tempo di Varrone la rupe del Campidoglio fosse chiamata *Tarpeium saxum*. E, risalendo a ritroso, si giunge fino agli inizi del I secolo a.C., e cioè al tempo in cui fu composta la *Rhetorica ad Herennium*, che è la testimonianza più risalente nel tempo della denominazione del *saxum* del Campidoglio come *Tarpeium*¹².

3. Insomma, nel panorama delle nostre fonti le tradizioni si mescolano, e pur nella diversità di dettagli intorno al mito di Tarpea rimane ferma l'immagine del tradimento. Un'immagine rinsaldatasi in epoca augustea, con l'avvento della tradizione storiografica liviana, destinata a obliterare le varianti della seconda annalistica, e ad essere recepita per esempio da Verrio Flacco¹³ come pure da Valerio Massimo (9.1.7), che assorbe il giudizio fortemente negativo sulla *impia proditio* di Tarpea.

Questo giudizio – solo in minima parte stemperato dal movente erotico del tradimento e dalla lettura pertanto parzialmente assolutoria di Properzio – sarà veicolato, oltre che da antiquari e dossografi, anche dai poeti, che a partire da Virgilio¹⁴, e passando anche per quelli meno allineati alla *maiestas* dell'imperatore, come per esempio Ovidio, Lucano e Marziale, e ancora altri

¹² *Rhet. ad Her.* 4.43: *Id aut ab inventore conficitur, ut si quis, de Tarpeio loquens, eum Capitolinum nominet...*

¹³ Ma la glossa verrina assorbita da Fest. 464 L. è decisamente lacunosa.

¹⁴ Verg. *Aen.* 8.347-348: *hinc ad Tarpeam sedem et Capitolia ducit / aurea nunc, olim siluestribus horrida dumis*, da leggersi in coordinato con il relativo commento di Servio.

più vicini alle anticamere del potere (su tutti Silio Italico e Papinio Stazio), unanimi alludono in modo più o meno scoperto al mito di Tarpea come al racconto di un tradimento e descrivono il *Tarpeium saxum* come il luogo di esecuzione di quanti si fossero resi colpevoli di condotte riconducibili a questo genere di crimine.

Il mito di Tarpea come mito ancipite, dunque. Se, da un lato, la prima annalistica aveva trasferito in una prima forma di narrazione storica delle tradizioni orali, che recavano con sé un certo giudizio di disvalore, è invece possibile che Lucio Calpurnio Pisone Frugi avesse riformulato il mito di Tarpea in chiave assolutoria, in quanto nei suoi *Annales* egli si proponeva di descrivere la pretesa onestà della Roma delle origini in contrapposizione alla corruzione dei costumi che, nella seconda metà del II secolo a.C., dilagava in Roma¹⁵. È possibile che questa operazione ideologicamente orientata non fosse isolata, ma si inserisse in un solco che, in quel torno di tempo, intendeva riabilitare la figura di Tarpea¹⁶. Un lemma di Verrio Flacco recepito da Festo registra la convinzione di alcuni che la statua di una vergine collocata nel tempio di Giove Statore (fatto edificare nel foro da Quinto Cecilio Metello Macedonico nel 145 a.C.) fosse quella di Tarpea:

Tarpeiae esse effigiem ita appellari putant quidam in aede Iovis Metellinae, eius videlicet in memoriam virginis, quae pacta a Sabinis hostibus ea, quae in sinistris manibus haberent, ut sibi darent, intro miserit eos cum rege Tatio (Fest. 496 L.).

Ma appunto, alcuni ritenevano (*putant quidam*), che di Tarpea vi fosse una statua, e quindi a suo modo un culto; ma evidentemente intorno a tutto questo, se non altro al tempo di Verrio, e dunque in età augustea, non doveva esservi consenso rispetto allo scollamento dalla tradizione antica che voleva di Tarpea una traditrice (al punto che, come registra Plut. *Rom.* 18.1, il re Tarquinio ne avrebbe rimosso la tomba).

Come ha osservato icasticamente Eva Cantarella, «Tarpea tradì la patria e, per questo, morì. Quali furono le ragioni che la indussero a tradire poco importa [...]. E parimenti poco importa che [...] ella morisse per mano del nemico»; tale circostanza non avrebbe fatto altro che sottolineare l'insegnamento secondo cui anche chi tragga vantaggio dal tradimento disprezzi colui che ha tradito al punto da mandarlo a morte¹⁷.

¹⁵ In tal senso vd. ora T.J. Cornell, *The Fragments of the Roman Historians*, vol. III. *Commentary*, Oxford, Oxford University Press, 2013, p. 197 (*ad fragm.* 7 Cornell).

¹⁶ È forse in questo quadro che potrebbe essere maturata la rappresentazione di Tarpea come di una Vestale: una tradizione a cui accede anche Plut. *Numa* 10.1, che però colloca la consacrazione di una Vestale di nome Tarpea proprio sotto il secondo re. Per le difficoltà che questo testo comporta vd. almeno H. Seng, *Tarpeia Vestalis*, «Hermes», 143.2, 2015, pp. 179-181.

¹⁷ Così Cantarella, *I supplizi capitali* cit., p. 248.

È sull'antichità di tale precetto che riposano i riti di *deiectio*: una modalità di esecuzione della pena capitale che, sin dalle origini della *libera res publica*, risultano riservate latamente ai soggetti macchiatisi di colpe riconducibili ad una significativa rottura della *fides publica*.

C'è tuttavia da interrogarsi sul momento a partire dal quale il *saxum* che avrebbe preso il nome di *Tarpeium* sarebbe stato adoperato in tal senso. Già il patrizio Gaio Marcio Coriolano, nel 491 a.C., avrebbe rischiato di essere precipitato per essersi rifiutato di presentarsi dinanzi ai tribuni della plebe durante una carestia. L'esecuzione non avrebbe poi avuto luogo, ma in ogni caso, secondo la tradizione, Coriolano avrebbe meritato di morire per precipitazione per aver attentato ai diritti riconosciuti alla plebe¹⁸.

Incerto è anche se dalla rupe Tarpea fosse effettivamente stato precipitato anche Spurio Cassio Vecellino, console per la terza volta nel 486 a.C. e autore di una legge agraria approvata con una certa ostilità del senato. Nel 485 a.C. Spurio Cassio fu processato dai questori Cesone Fabio Vibulano e Lucio Fabio Potito (poi destinati a divenire consoli negli anni successivi) e condannato alla precipitazione dalla rupe Tarpea, con la pena accessoria della confisca dei suoi beni e la distruzione della sua casa. Tuttavia, secondo una tradizione a cui attinge Dionigi di Alicarnasso (*ant.* 8.79), accusato dal proprio padre di aspirare alla tirannide, Spurio Cassio sarebbe stato ucciso da quest'ultimo a seguito di un *iudicium domesticum*. Anche in questo caso non è rilevante se davvero Spurio Cassio fosse stato precipitato dalla rupe Tarpea, ma ancora una volta ciò che viene in rilievo è il fatto che, a partire da un determinato momento, la sua vicenda fosse percepita come una rottura del rapporto di *fides*, in questo caso tra il magistrato, l'assemblea senatoria e l'ordine patrizio più in generale.

Discusso è anche se dalla rupe fosse stato eiettato, nel 384 a.C., il console patrizio Marco Manlio Capitolino. Questi, accusato dai patrizi stessi di aspirare all'instaurazione di una tirannide, fu ucciso con il consenso tacito dei plebei. La tradizione è tuttavia discorde, perché solo una parte delle nostre fonti ci dice che egli fu processato (addirittura due volte, riuscendo assolto la prima volta) come *perduellis* e quindi precipitato dalla rupe Tarpea: infatti secondo la tradizione cui accedeva Cassio Dione (frg. 25.2 Boiss.) Capitolino sarebbe stato assalito e ucciso da Furio Camillo. Vi è insomma, ancora una volta, incertezza sull'effettivo uso della precipitazione come strumento di esecuzione della *poena capitis*.

¹⁸ Plut. *Cor.* 18.3-5. Cfr. Cantarella, *I supplizi capitali* cit., pp. 249-250.

4. Al di là della loro effettiva storicità, infatti, gli *exempla* sin qui passati brevemente in rassegna, al pari delle elaborazioni della prima annalistica intorno al mito di Tarpea, paiono più che altro costituire il retroterra sul quale, a partire da un determinato momento storico collocabile in piena età medio-repubblicana, si sarebbero legittimate esecuzioni cruenti, di soggetti macchiatisi di crimini ai quali fosse sottesa la rottura del rapporto di *fides*.

In concreto, invece, se rivolgiamo lo sguardo ai frammenti della *Lex XII tabularum*, in essi appare evidente come la pratica delle *deiectiones e saxo* fosse, nella alta repubblica, con certezza confinata a due condotte rilevanti sul piano della repressione criminale, ovvero la falsa testimonianza e il furto flagrante (*furtum manifestum*) compiuto dallo schiavo¹⁹. In questo secondo caso, addirittura, lo schiavo è sottoposto alla pena accessoria della fustigazione, prima di essere precipitato, laddove invece, se la flagranza di furto avesse riguardato una persona libera, questi sarebbe stato fustigato e dunque aggiudicato al derubato, in una condizione che non è chiaro se fosse di schiavitù o di *adiudicatio*, sino al risarcimento del danno cagionato dal furto. La precipitazione dello schiavo ladro si può dunque spiegare, forse, come la sua condizione giuridica²⁰, che gli avrebbe impedito di offrire al derubato un *pacisci*, ossia una composizione amichevole.

Ancora più marcatamente connessa alla rottura della *fides publica* appare la *deiectio* cagionata dalla falsa testimonianza. Gell. 20.1.53 è esplicito nel ricordare l'origine di questa forma di esecuzione nel testo della *Lex XII tabularum*:

An putas, Favorine, si non illa etiam ex duodecim tabulis de testimoniis falsis poena abolevisset et si nunc quoque, ut antea, qui falsum testimonium dixisse convictus esset, e saxo Tarpeio deiceretur, mentituros fuisse pro testimonio tam multos, quam videmus? Acerbitas plerumque ulciscendi maleficii bene atque caute vivendi disciplinast.

A ragione, Bernardo Santalucia ha osservato che la precipitazione dei colpevoli di falsa testimonianza dalla rupe Tarpea fosse connessa alla peculiare importanza di questo crimine, «lesiv(o) del supremo interesse dei cittadini all'inviolabilità della giustizia»; ed è astrattamente possibile che la disciplina delle *XII Tabulae*, che sembra repressiva della falsa testimonianza in sé, forse anche «nelle dichiarazioni volontariamente emessa contro la verità dal cittadino chiamato a fungere da testimone in un negozio privato»²¹, inasprisse

¹⁹ *XII Tab.* 8.4 (Gell. 11.18.8): *verberibus affici et e saxo praecipitari*; Gai. *inst.* 3.189 parla però, genericamente, di *animadversio*. Per una rassegna bibliografica sul tema vd. B. Santalucia, *Diritto e processo penale in Roma antica*, Milano, Giuffrè, 1998², p. 62 nt. 51, e ora soprattutto M. Miglietta, *Le norme di diritto criminale*, in M.F. Cursi, *XII Tabulae. Testo e commento*, Napoli, E.S.I., 2018, p. 503.

²⁰ Così anche Miglietta, *Le norme di diritto criminale*, cit., p. 503.

²¹ In tal senso ora Miglietta, *Le norme di diritto criminale*, cit., p. 514 e ntt. 265 e 266, ove bibliografia.

la punizione prevista dai *mores* prima della legislazione decemvirale, che sanzionava invece la falsa testimonianza «almeno ove avesse cagionato la condanna di colui contro il quale era stata prestata»²².

D'altra parte, come si è avuto modo di osservare in altra sede, la pena di morte connessa al *falsum testimonium dicere* era vincolata al fatto che il testimone operasse sotto giuramento prestato agli dèi. Si è dunque, evidentemente, di fronte al carattere sacro tipico della sanzione primitiva. La prestazione di un *falsum testimonium* comportava insomma, in altre parole, un'infrazione della *fides*, che costituiva uno dei perni su cui poggiava l'ordinamento della *civitas*, maggiormente in epoca arcaica. Nella coscienza sociale del tempo, dunque, simili evenienze dovevano essere percepite come particolarmente pericolose per la vita stessa della comunità e quindi, per questo, degne di una sanzione esemplare²³, comminata cioè con «funzione general preventiva»²⁴.

Riepilogando, la legislazione decemvirale – che, come è noto, provvede per ampia parte a stabilizzare in forma di testo scritto delle pratiche giuridiche consolidate nel corso dei primi secoli dell'esperienza giuridica romana in forma di *mores* – connotava le pratiche di *deiectio* nel quadro di rotture della *fides*, e quindi astrattamente riconducibili alla nozione di tradimento. Siamo però ancora ben lungi dalla previsione della *deiectio* per le fattispecie di tradimento, che originariamente l'ordinamento romano avrebbe connotato nelle forme di *perduellio* («crimine diretto contro gli dèi protettori della *civitas* e contro la compagine sociale»)²⁵ e di *proditio* («tradimento col nemico»), a cui non erano estranei profili del diritto di guerra)²⁶, essendo le prime usualmente sanzionate con la fustigazione a morte e le seconde con la decapitazione: *proditores* sono per esempio definiti i figli di Bruto che avrebbero cercato di ripristinare il *regnum* con forze estranee a Roma e che non sarebbero stati condannati alla precipitazione.

Le prime forme di *deiectio e saxo* connesse alla *proditio* in ambito bellico sono infatti rintracciabili non prima della seconda guerra punica, in un clima di significativa alterazione dell'ordine politico e sociale e talvolta dell'ordinamento giuridico stesso, in ragione della minacciosa presenza di Annibale in Italia. Livio registra l'esecuzione di 370 disertori nell'anno 214 a.C.²⁷ e poi, nel 212 a.C., la precipitazione degli ostaggi di Turi e di Taranto che aveva-

²² Così Santalucia, *Diritto e processo penale* cit., p. 57, con bibl. alla nt. 40.

²³ Cfr. P. Buongiorno, *Appunti sul ruolo del senato nella repressione del falso a Roma nella prima età imperiale*, in S. Segenni (a cura di), *False notizie, 'fake news' e storia romana*, Milano, Le Monnier Università, 2019, p. 38.

²⁴ Così Miglietta, *Le norme di diritto criminale*, cit., p. 514.

²⁵ Definizione in Santalucia, *Diritto e processo penale* cit., p. 14.

²⁶ Santalucia, *Diritto e processo penale* cit., p. 19.

²⁷ Liv. 24.20.6.

no tentato di fuggire da Roma²⁸. In entrambi i casi i precipitanti sono prima battuti con le verghe (*virgis caesi*), una forma di *verberatio* più lieve, che precede l'esecuzione della *poena capitis* in forme diverse dalla fustigazione a morte²⁹. Nel caso degli ostaggi il tutto avviene con l'approvazione del popolo (*approbante populo*), che evidentemente doveva assistere a queste esecuzioni. Il che esprime appieno la funzione esemplare di queste esecuzioni, non a caso denunciate da alcune comunità magnogreche per la loro *atrocitas*, come lo stesso Livio ricorda (25.8.1).

E dunque, se originariamente, e senz'altro dopo la legislazione decemvirale, le *deiectiones e saxo* avevano risposto all'esigenza di sanzionare, nella loro esemplarità, alcune ipotesi qualificate di rottura sia della *fides privata* (come nel caso del *furtum manifestum* perpetrato dallo schiavo), sia – latamente – della *fides publica* (come appunto il *falsum testimonium dicere*), gli eventi bellici della guerra annibalica avrebbero determinato l'esigenza di estendere a nuove fattispecie, connesse alla grave rottura della *fides publica* attraverso il tradimento bellico, questa pratica di esecuzione della pena capitale³⁰.

È probabilmente in questo quadro, dunque, che annalisti come Fabio Pittore e Cincio Alimento, testimoni oculari delle vicende della guerra annibalica, anche al fine di ridefinire i contorni ideologici di forme di esecuzione affermatesi in via di prassi, avrebbero recuperato e dato profondità al mito di Tarpea, tratteggiandone con mano sicura il suo ruolo di traditrice di Roma in un contesto bellico; e d'altro canto il disdegno per l'avidità di Tarpea si inserisce nel solco delle limitazioni del lusso femminile (e fra queste il divieto di possedere più di mezza oncia d'oro) introdotte dalla *lex Oppia* nel 215 a.C.³¹.

5. Nondimeno, il montante evolversi di forme sempre più pronunciate di rottura della *fides publica* all'interno del corpo civico, nell'ambito di un conflitto politico sempre più acceso, avrebbe nel corso del tempo determinato l'introduzione, nelle tradizioni relative ad altre figure di rilievo della storia di Roma, della loro morte (talora solo tentata, talaltra realizzata) attraverso la precipitazione dalla rupe Tarpea. Ed è in questo senso che gli scollamenti e le varianti nella tradizione, tanto del mito di Tarpea stessa, quanto di Coriolano,

²⁸ Liv. 25.7.13.

²⁹ Con riferimento alla *verberatio* che precede la *securi percussio* vd. Santalucia, *Diritto e processo penale* cit., p. 20.

³⁰ Sul trattamento riservato invece dal senato alle comunità dei *Campani* e degli stessi *Tarentini*, anche attraverso esecuzioni sommarie (operate per i *Campani*, secondo una parte della tradizione, da Fulvio Flacco presso *Capua* a mezzo di *securi percussio*) vd. ora A. Gallo, "La punizione dei vinti". *Dibattiti e decreti senatori su Campani e Tarentini dopo la riconquista (211-208 a.C.)*, «Klio. Beiträge zur alten Geschichte», 100.3, pp. 785-824.

³¹ Devo questi suggerimenti ad Annarosa Gallo, che ringrazio, la quale ha al momento in corso un'indagine, di prossima pubblicazione, sulla vicenda degli ostaggi tarentini precipitati nel 212 a.C.

Spurio Cassio e Manlio Capitolino assumono dunque senso compiuto: si tratta cioè delle tracce di un progressivo rimodellarsi della tradizione di pari passo al progressivo estendersi delle fattispecie sanzionate con la *deiectio e saxo*.

La tradizione è concorde nel registrare che Sesto Lucilio, tribuno della plebe dell'86 a.C. e partigiano di Silla, fu scagliato dalla rupe per ordine di Gaio Mario, in una vicenda connessa alle repressioni contro la parte ottimate ma che resta purtroppo dai contorni poco chiari³²; ma, proprio in ragione di queste incertezze è difficile trarre argomenti nel senso che «l'unico tratto che sembra accomunare i casi in cui il tradimento è punito con la precipitazione (fosse) il suo costante collegamento con il difficile rapporto fra patrizi e plebei»³³. È senza dubbio ragionevole che la rottura della *fides* comportasse la rottura dei patti di cui era garante il *Dius Fidius*, e quindi costituisse una grave violazione nei confronti del dio; tale schema trascendeva però il patto fra l'ordine patrizio e quello plebeo (soltanto uno dei molti patti di cui la divinità era garante) e non vi sono dunque elementi per ricondurre la pratica della *deiectio e saxo* esclusivamente nei termini di una sanzione per la lesione degli interessi plebei³⁴.

Anche la vicenda dello schiavo di Sulpicio Rufo – tribuno che nell'88 a.C. aveva fortemente osteggiato Silla – precipitato *de saxo* per aver tradito il suo padrone durante le proscrizioni, non sembra potersi ricondurre³⁵ alla violazione degli interessi plebei sostanziata nell'uccisione di un tribuno in carica. Il dettato delle fonti pare abbastanza chiaro. Valerio Massimo (6.5.7) qualifica la condotta dello schiavo nei termini di una *proditio (a servo proditum)*, e così anche Plutarco (*Syll.* 10.1: *προδοθεις ὑπὸ θεράποντος*); ancora più chiaramente nella *Periocha* 77 di Livio si registrano le motivazioni dell'esecuzione del delatore: *ob scelus prodicti domini de saxo deiectus est*. Non si fa invece riferimento alla *perduellio*, e questo esclude che si possa pensare a una esecuzione dello schiavo (nel frattempo manomesso³⁶) attraverso un *iudicium de perduellione* promosso dai tribuni della plebe³⁷. Pare anzi piuttosto probabile che la con-

³² Vell. 2.24.2; Plut. *Marc.* 45.3; Liv. *per.* 80.

³³ Cantarella, *I supplizi capitali* cit., p. 263.

³⁴ Come invece mi sembra che faccia Cantarella, *I supplizi capitali* cit., pp. 263-264.

³⁵ Come invece reputa Cantarella, *I supplizi capitali* cit., pp. 263 e 376 nt. 25, sulla scia di J.M. David, *Du Comitium à la roche Tarpéienne. Sur certains rituels d'exécution capitale sous la République, les règnes d'Auguste et de Tibère*, in *Du châtement dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique. Table ronde de Rome (9-11 novembre 1982)*, Rome, École Française de Rome, 1984, p. 137.

³⁶ Merita infatti di essere registrato come tutte queste fonti siano concordi nel registrare come lo schiavo fosse stato manomesso come premio per il suo *iudicium* e quindi l'esecuzione fosse quella di un uomo libero; il che sposta l'attenzione dell'esegeta verso i termini della rottura della *fides* nei confronti del *dominus* per il conseguimento di una libertà ottenuta delittuosamente (*cum illo scelere parto pilleo*, secondo il dettato di Valerio Massimo).

³⁷ E d'altra parte non ci sono neppure elementi per sostenere una competenza esclusiva, anche solo per l'età repubblicana, dei tribuni della plebe all'esecuzione delle precipitazioni dalla rupe Tarpea,

danna del liberto fosse stata emanata da Silla esercitando la *coercitio*, atteso peraltro che l'intera vicenda del tradimento di Sulpicio sembrerebbe essersi svolta fuori da Roma e quindi ben lungi dal primo miglio da essa³⁸. Sicché la sfera semantica della *proditio* assume qui i contorni di tradimento “tout court” (anche di chi tradisse la *fides* del proprio *dominus* o patrono, ancorché proscritto³⁹). E questo, come si avrà modo di vedere appena più innanzi, apre le porte agli scenari nuovi della lesa maestà e fa del *proditor* un soggetto da considerare alla stregua di un nemico.

6. A completamento dell'analisi degli aspetti religiosi delle *deiectiones e saxo*, è possibile che abbia ragione Eva Cantarella quando afferma che la morte alla quale sarebbe andata incontro Tarpea, seppellita dal peso degli scudi sabini, sia equivalente sul piano simbolico alle *deiectiones*: in entrambi i casi si tratterebbe di una consegna agli dèi, e prettamente a quelli inferi, attraverso una spinta verso il basso, a cui sarebbero riconducibili anche altre pratiche – variamente attestate nelle fonti – di viviseppoltura e di *deiectio* in acqua⁴⁰. Non è in ogni caso pacifico che le precipitazioni assumessero forma di ordalia: per quanto Festo, nella glossa <*Sepultum m*>*orte meroque*, riferisca di un Lucio Terenzio Tuscivicano⁴¹ uscito vivo dalla precipitazione *de saxo Tarpeio* e al quale sarebbe stata resa salva la vita⁴², la estrema lacunosità anche di questa glossa impedisce di leggere con certezza, in questa vicenda, una «ordalia come giudizio divino successivo all'irrogazione di una 'penalità sous condition'»⁴³.

La dimensione religiosa delle *deiectiones e saxo* sarebbe stata, insomma, antica; ma il diffondersi di questa pratica oltre i confini tracciati dalla legislazione decemvirale solo a partire dalla fine di III secolo a.C. avrebbe fatto sì che questa sfera rimanesse tutto sommato delimitata, anche in ragione delle resistenze di almeno parte della tradizione (si pensi alla narrazione annalistica

come invece riteneva Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, Duncker & Humblot, 1899, pp. 931-933.

³⁸ Liv. *per. 77*: *P. Sulpicius cum in quadam uilla lateret, indicio serui sui retractus et occisus est.*

³⁹ In questo senso anche A. Thein, *Sulla and the Tarpeian rock*, «Ancient Society», 45, 2015, pp. 171-186.

⁴⁰ Cantarella, *I supplizi capitali* cit., pp. 252-258, 265 (in cui si valorizzano anche Sen. *Rhet. contr.* 1.3 e Quint. *inst.* 7.8.3).

⁴¹ Forse imparentato con il Publio Terenzio Tuscivicano, legato senatorio in *Illyria* nel 167 a.C. (su cui T.R.S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic*, vol. I, New York, American Philological Association, 1951, p. 435), il che ci permetterebbe di ipotizzare una vaga collocazione cronologica a questo episodio fra fine III e prima metà di II secolo a.C.

⁴² Fest. 458 L.

⁴³ Così, R. Fiori, *Ordalie e diritto romano*, «IVRA», 65, 2017, pp. 31 e 32 nt. 116, con bibliografia.

di Pisone Frugi per la vicenda di Tarpea) rispetto alla rielaborazione dei miti e delle storie che avrebbero ruotato intorno a questo processo.

7. Agli inizi di I secolo a.C., in ogni caso, sebbene l'intera materia della falsa testimonianza fosse ormai stata imbrigliata in nuove forme di sanzionamento⁴⁴, le precipitazioni *e saxo* dovevano risultare ormai intese come pratica comune per le circostanze in cui, dalla rottura della *fides*, fosse stata messa in pericolo la vita di un cittadino romano. Il contesto evenemenziale era palesemente quello dei disordini connessi alle ultime fasi del *bellum sociale*, in cui nell'anno 90 a.C. era stata approvata la enigmatica *lex Varia*, in ogni caso rivolta contro quanti avessero condotto, *ope et consilio*, i *socii* a prendere le armi contro Roma⁴⁵. È possibile che fra le sanzioni previste dalla *lex Varia*, provvedimento che peraltro elaborava la nozione di *proditio*, ci fosse la *deiectio ex Tarpeio saxo*. Sorprende come il quarto libro della *Rhetorica ad Herennium*, pressoché coeva all'emanazione della legge, registri tanto un esercizio di scuola contro un *proditor patriae* nel contesto della guerra sociale (4.12), quanto la (già richiamata) prima testimonianza della qualificazione, come *Tarpeium*, del *saxum* da cui avvenivano le *deiectiones* (4.43). E all'89 a.C. si datano peraltro tre conii di *denarii* argentei battuti da Lucio Titurio Sabino, che al dritto recano Tito Tazio e al rovescio il seppellimento di Tarpea da parte di due soldati che le lanciano contro i loro scudi (*RRC 344/2 a-c*), come a voler ravvivare la storia del tradimento e della sua sanzione⁴⁶.

⁴⁴ Buongiorno, *Appunti sul ruolo del senato nella repressione del falso* cit., pp. 42-45.

⁴⁵ Il tema, dopo il contributo di R. Seager, *Lex Varia de maiestate*, «*Historia*» 16, 1967, pp. 37-43, è ancora tutto da studiare, soprattutto in riferimento al rapporto tra *proditio* e *maiestas*: insufficienti gli apporti, più o meno recenti, della cosiddetta “scuola barese”, dalla lettura ellittica di C. d'Aloja, *Sensi e attribuzioni del concetto di maiestas*, Lecce, Edizioni del Grifo, 2011, pp. 101-102 nt. 228, a quella, più recente e confusa, di L. Traversa, *Lex Varia e proditio*, «*Quaderni di storia*», 91, 2020, pp. 95-104: entrambi i contributi si segnalano per una scarsa propensione all'esegesi testuale.

⁴⁶ In tal senso vd. anche M. Humm, *De l'usage de l'histoire romaine par Sylla : inventions ou réélaborations ?*, in M.T. Schettino, G. Zecchini (a cura di), *L'età di Silla. Atti del convegno (Istituto italiano per la storia antica Roma, 23-24 marzo 2017)*, Roma, L'Erma di Bretschneider, 2018, p. 106, che pensa – per questo come ad altri conii di età pre-sillana – a «scènes mythiques empruntées au passé légendaire de Rome et présentées comme des situations historiques réelles». Per un esame di dettaglio su questo conio vd. invece Welch, *Tarpeia* cit., pp. 76-102, con discussione della letteratura precedente (part. pp. 100-102), che mette bene in luce come le sue principali finalità politiche fossero quelle dell'ascendenza e dell'identità etnica e una risposta “politica” alla guerra sociale; se vi fosse però anche un nesso con gli eventi dell'88 a.C. e l'espansione di Mitridate del Ponto in Oriente è acuta proposta di J. Neel, *Titurius Sabinus, Mithridates, Sulla, and Vergil. Tarpeia in the Context of 88 BCE*, «*Memoirs of the American Academy in Rome*», 65, 2020, pp. 1-42, che si fonda sull'interpretazione della stella e della mezzaluna riprodotte al vertice dell'immagine impressa al conio di rovescio di *RRC 344/2*, che però è ancora lontana dal dirsi provata.

Ma al di là di questa cornice ideologica, la già richiamata vicenda del servo di Sulpicio Rufo⁴⁷, sembra costituire l'anello mancante fra tali circostanze e forme sempre più scoperte di tradimento che si avvicinano alla sfera della lesa maestà. Se una ulteriore contestazione poteva essere mossa al servo di Sulpicio Rufo (ed è comunque bene ribadire che di tale contestazione non vi è traccia alcuna nelle nostre fonti) era quella di aver compiuto la propria *proditio* nei confronti di un magistrato in carica, ledendo così la *maiestas* del popolo romano. Questa è possibile almeno che fosse la prospettiva di Silla che, come è noto, con la *lex Cornelia de maiestate* dell'81 a.C. avrebbe sanzionato, prevenendo l'irrogazione della *poena capitis*, anche le offese compiute nei confronti dei magistrati in quanto rappresentanti del popolo⁴⁸.

8. A partire dall'epoca post-sillana, quindi, alla nozione di *proditio* sembrano potersi riferire condotte che inducevano a considerare alla stregua di un nemico chi le ponesse in essere. Si tratta di un processo lento, destinato a transitare attraverso le numerose dichiarazioni di *hostis publicus* della tarda repubblica⁴⁹, raggiungendo infine compiuta sistemazione in età augustea, con l'emanazione della *lex Iulia maiestatis*. Emanata fra il 26 e il 18 a.C., la *lex Iulia* avrebbe sanzionato specificamente, con un regime aggravato di pene, chi si fosse trovato a compiere una forma di *perduellio* aggravata, agendo cioè animato da intenti ostili contro la *res publica* o il principe⁵⁰.

Nel regime della *lex Iulia*, insomma, il *perduellis* che opera *hostili animo* assume i contorni del *proditor*. E per tale soggetto la pena prevista dalla *lex Iulia maiestatis* doveva essere quella della *deiectio* dalla rupe Tarpea. Decisiva al riguardo è la lettura di un brano del *De ira*, un'opera composta intorno al 43 d.C. da Lucio Anneo Seneca (1.16.5):

⁴⁷ Vd. § precedente.

⁴⁸ Sulla *lex Cornelia* vd. almeno Santalucia, *Diritto e processo penale* cit., pp. 143-144, con bibliografia.

⁴⁹ Sul tema vd. adesso M. Varvaro, *Senatus consultum ultimum' und Erklärung zum Staatsfeind zwischen Recht, Rhetorik und Politik im spätrepublikanischen Rom*, in P. Buongiorno (a cura di), *Senatus consultum ultimum e stato di eccezione. Fenomeni in prospettiva*, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2020, pp. 85-108, con ampia discussione della bibliografia.

⁵⁰ Come si percepisce bene dalla lettura, per esempio, di Ulp. 8 *disp.*, D. 48.4.11: «*Is, qui in reatu decedit, integri status decedit: extinguitur enim crimen mortalitate. nisi forte quis maiestatis reus fuit: nam hoc crimine nisi a successoribus purgetur, hereditas fisco vindicatur. plane non quisque legis Iuliae maiestatis reus est, in eadem condicione est, sed qui perduellionis reus est, hostili animo adversus rem publicam vel principem animatus: ceterum si quis ex alia causa legis Iuliae maiestatis reus sit, morte crimine liberatur*». Sul punto sia consentito il rinvio a uno studio di prossima pubblicazione dello scrivente.

Itaque et, si perversa induenda magistratui vestis et convocanda classico contio est, procedam in tribunal non furens nec infestus sed vultu legis et illa sollemnia verba leni magis gravique quam rabida voce concipiam et <lege> agi iubebo non iratus sed severus; et cum cervicem noxio imperabo praecidi et cum parricidas insuam culleo et cum mittam in supplicium militare et cum Tarpeio proditorem hostemue publicum inponam, sine ira eo vultu animoque ero quo serpentes et animalia venenata percutio.

Come osserva Seneca, se la pena (che oggi definiremmo “edittale”: si noti il <lege> agi iubebo) per una generica condanna alla *poena capitis* era la decapitazione – mentre quella per i parricidi prevedeva l’antico rito della *poena cullei*, ossia l’otre con le bestie incluse – la pena fissata (evidentemente dalla *lex Iulia maiestatis*) per il *proditor* e per l’*hostis publicus* era espressamente la precipitazione dal *Tarpeium*.

Nondimeno, ritornando al processo dei sodali di Libone Druso da cui abbiamo preso le mosse, la differente tipologia di esecuzione della *poena capitis* (Pituanio condannato alla deiezione, Marcio alla *securi percussio* rituale), sembra potersi spiegare nei termini di quella distinzione fra il mero *reus* di *maiestas* e il *proditor hostisve publicus* che la lettura in coordinato di Ulp. 8 *disp.*, D. 48.4.11 e di Sen. *de ira* 1.16.5 suggerisce. Sicché la posizione processuale di Pituanio sarebbe stata più grave di quella di Marcio. E questo ci riconduce alla possibilità di rintracciare in questa distinzione, se non interna alla *lex Iulia maiestatis*, senz’altro declinata dai *senatus consulta* interpretativi della stessa, uno degli elementi di un “diritto penale del nemico” *ante litteram*.

La spettacolarizzazione del castigo, soprattutto se pertinente all’esecuzione della pena capitale, recava infatti con sé una indubbia efficacia deterrente: una funzione di esemplarità che a maggior ragione si giustificava nel crescente quadro di sanzionamento del reato politico, reso ormai sempre più necessario dalla costruzione di un potere imperiale concorrente con quello repubblicano “tout court”. E dunque l’articolata rielaborazione del mito di Tarpea promossa da Livio e poi da poeti e dossografi variamente legati alla corte augustea e poi a quella giulio-claudia contribuì a legittimare il rinvigorito ricorso alla precipitazione come castigo del nemico politico connaturato da animo ostile.

In questo quadro pare potersi leggere anche la monetazione del triumviro monetale P. Petronio Turpiliano intorno al 19 a.C., costituita da *denarii* argentei che al conio di rovescio recano la rappresentazione di Tarpea schiacciata dagli scudi sabini (*RIC I² Augustus* 299); si tratta di una coniazione destinata a rimanere isolata, e che forse può essere collegata alla formale disciplina del castigo per precipitazione nei *kapita* della *lex Iulia maiestatis*, che come si è detto sarebbe coeva o immediatamente precedente.

Nel corso del principato giulio-claudio il ricorso alle precipitazioni fu frequente: sotto Tiberio, dopo Pituanio, furono precipitati molti soggetti accusa-

ti di *maiestas* e, fra questi, alcuni sodali del prefetto al pretorio Elio Seiano⁵¹. Quindi, molte delle vittime di Caligola⁵² e poi, sotto Claudio, nel 43 d.C., ancora almeno un colpevole di *maiestas*⁵³. È possibile che anche il suicidio di Nerone, dopo che il senato lo aveva dichiarato *hostis publicus*, avvenisse per sottrarsi all'orribile morte per precipitazione.

Di seguito le tracce si fanno più labili, e in un momento imprecisato dell'epoca imperiale, il ricorso alle *deiectiones e saxo* fu definitivamente vietato⁵⁴. Ne dava ormai pacificamente atto, nel corso del III secolo d.C. e peraltro in un contesto palinogeneticamente riconducibile all'esame delle *poenae del crimen maiestatis*, il giurista Erennio Modestino: *Non potest quis sic damnari, ut de saxo praecipitetur* (Mod. 12 *pand.*, D. 48.19.25.1).

Un frammento che, nella sua lapidarietà, segna la fine di una pratica atroce la cui incidenza effettiva, senz'altro ben documentata fra l'età augustea e la giulio-claudia, fu forse minore di quanto le fonti ci indurrebbero a credere. Delle esecuzioni celebrate presso il *saxum Tarpeium* sopravvisse la memoria (come mostra ancora la descrizione delle pratiche in *Schol. ad Lucan. BC. 2.125*), ma del luogo si persero, nel tempo, persino le tracce spaziali, anche in ragione delle incontrollate erosioni e dei numerosi interventi che interessarono la topografia del *Capitolium* nei secoli.

Sebbene il declamatore Arellio Fusco il Vecchio, in età augustea, ne avesse descritto in modo plastico le brutalità⁵⁵, soltanto in anni recenti gli archeologi hanno potuto identificare il *saxum*, con buon margine di verosimiglianza, con l'altura su cui si erge oggi la chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, rintracciando in questo spazio, fra l'*Arx* su cui oggi insiste Santa Maria in Aracoeli e il lato nord del *Comitium*, un «sistema funzionale organico» del quale avrebbero fatto parte anche il *Carcer*, il *Tullianum*, le *Scalae Gemoniae* e le *Lautumiae*⁵⁶.

⁵¹ In ordine cronologico: Dio 57.22.5; 58.15.2; Tac. *ann.* 6.19.1 (dietro la singolare accusa di *incestum*, forse però connessa a quella di lesa maestà).

⁵² Dio 59.18.3.

⁵³ Dio 60.18.4.

⁵⁴ Mommsen, *Römisches Strafrecht*, cit., p. 933 lo pone a dopo l'età di Claudio. In ogni caso è evidente del resto che, a partire dall'epoca antonina, il numero di congiure si ridusse drasticamente e i pochi atti di lesa maestà più gravi e minacciosi erano repressi nel sangue con l'immediatezza della spada.

⁵⁵ Apud Sen. *Rhet. contr.* 1.3.3: *stat moles abscisa in profundum, frequentibus exasperata saxis quae aut elidant corpus aut de integro gravius impellant; inhorrent scopulis enascentibus latera*. Su questo testo vd. ora B. Huelsenbeck, *Figures in the Shadows. The Speech of Two Augustan-Age Declaimers, Arellius Fuscus and Papirius Fabianus*, Berlin-Boston, W. De Gruyter Verlag, 2018, pp. 207-210.

⁵⁶ T.P. Wiseman, s.v. *Saxum Tarpeium*, in E.M. Steinby (ed by), *Lexicon Topographicum Urbis Romae*, vol. IV, Roma, L'Erma di Bretschneider, 1999, pp. 237-238. La definizione fra caporali è di F. Coarelli, *Il foro romano*, vol. II. *Periodo repubblicano e augusteo*, Roma, Edizioni Quasar, 1985, p. 87. Ad un complesso di luoghi collegati pensa, a margine di una discussione delle sole fonti di tradizione manoscritta in materia, anche T.J. Cadoux, *The Roman carcer and its adjuncts*, «Greece & Rome», 55.2, 2008, pp. 202-221.

Tutti spazi che, nel volgere del principato, e soprattutto quello giulio-claudio (un tempo in fin dei conti molto breve, se comparato con l'intera storia di Roma), divennero però tristemente noti, anche per i posteri, come luoghi per il castigo e la soppressione del nemico politico⁵⁷.

⁵⁷ Per l'esecuzione lungo le *scalae Gemoniae*, da cui venivano gettati i cadaveri dei giustiziati, vd. fonti e bibliografia in F. Coarelli, *s.v. Scalae Gemoniae*, in E.M. Steinby (ed by), *Lexicon Topographicum Urbis Romae*, vol. IV, Roma, L'Erma di Bretschneider, 1999, p. 241.

